



Comunicazione all' Agenzia delle Entrate dei crediti di energia e gas entro il 16 marzo 2023

Attraverso il provvedimento n. 44905 del 16 febbraio 2023, l' Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della **comunicazione obbligatoria** prevista ai sensi dell' articolo 1, comma 6, D.L. 176/2022; tale comunicazione, il cui termine di presentazione è fissato al **16 marzo 2023**, dev' essere adempiuta da tutti i soggetti che risultano essere **beneficiari dei seguenti crediti d' imposta**, generalmente riferiti al consumo di gas e energia elettrica, individuati per codice:

- CODICE 6968** - credito d' imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
- CODICE 6969** - credito d' imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
- CODICE 6970** - credito d' imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
- CODICE 6971** - credito d' imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
- CODICE 6983** - credito d' imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
- CODICE 6984** - credito d' imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
- CODICE 6985** - credito d' imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
- CODICE 6986** - credito d' imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
- CODICE 6987** - credito d' imposta per l' acquisto di carburanti per l' esercizio dell' attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
- CODICE 6993** - credito d' imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
- CODICE 6994** - credito d' imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
- CODICE 6995** - credito d' imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;



CODICE 6996 - credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

Di seguito alcune **precisazioni** su tale adempimento:

- la comunicazione è **obbligatoria** per tutti i crediti **che non siano già stati interamente compensati**;
- la comunicazione **non può essere trasmessa** nel caso in cui l'impresa beneficiaria abbia già comunicato all'Agenzia delle Entrate la **cessione del credito**;
- l'importo del credito maturato nel periodo di riferimento va comunicato **al lordo** dell'eventuale ammontare già utilizzato in compensazione, fino alla data della comunicazione stessa;
- il mancato invio entro il 16 marzo 2023 comporta **l'impossibilità di utilizzare il credito in compensazione**, quindi in definitiva la sua **revoca**, a decorrere al 17 marzo 2023.

Alla luce di quanto sopra, rimarcando **l'opportunità dell'utilizzo dei suddetti crediti in via prioritaria**, lo Studio si rende disponibile per l'elaborazione del modello comunicativo o anche per il solo invio telematico sul modello elaborato in autonomia. In tal caso i gentili clienti possono fare riferimento al proprio consulente di riferimento.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Per CDA Studio Legale Tributario
Vladimiro Boldi Cotti